

Sentenza n. 1127/2018 pubbl. il 30/08/2018

RG n. 210591/2012

Repert. n. 2954/2018 del 30/08/2018

N. R.G. 210591/2012



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

UNIFICAZIONE CONTENZIOSO CIVILE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rosa Lavanga Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **210591/2012** promossa da:

DAVID GIUSEPPE (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA XIV SETTEMBRE 71 PERUGIA presso il difensore avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA XIV SETTEMBRE 71 PERUGIA presso il difensore avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE

ATTORE/I

contro

BANCA _____ S.P.A. (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____ (_____) elettivamente domiciliato in _____

LI presso il difensore avv _____

CONVENUTO/I

OGGETTO: Restituzione somme e risarcimento danni.

CONCLUSIONI PER GLI ATTORI: "Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis

In via principale:

- *Quand'anche si volesse attribuire valore giuridico alla fotocopia rappresentante il presunto contratto quadro del 16 ottobre 2000, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la risoluzione e/o l'inefficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 30 Reg. Consob n. 11522/1998, in quanto mancante di firma del soggetto legittimato a rappresentare validamente la banca e/o mancante di tutti i requisiti previsti dall'art. 30 Reg. Consob n. 11522/1998;*
- *Quand'anche si volesse attribuire valore giuridico alla fotocopia rappresentante il presunto contratto quadro del 16 ottobre 2000, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la*



risoluzione e/o l'inefficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 30 T.U.F., in quanto mancante della clausola che attribuisce la facoltà di recesso;

- Dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto effettuate in data 31 ottobre 2000 e 13 marzo 2001 da Banca _____ per conto dei Signori _____ aventi ad oggetto il titolo Argentina 2005 24-05 9% e Argentina 99/04 10% EUR, per un valore nominale, rispettivamente, di € 14.000,00 e di € 5.000,00 perché poste in essere in assenza di un contratto quadro e/o dichiarare la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito;
- Dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto di bonds Argentina del 30 ottobre 2000 e in data 13 marzo 2001 in quanto poste in essere dalla banca in assenza di un apposito ordine e/o contrattuale e/o extracontrattuale della banca, per la violazione dell'art. 28, 29, comma 1, lett. a) Reg. Consob del 1998 in quanto la Banca non ha rilevato la propensione al rischio ai clienti;
- Dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di Banca _____ per non aver la banca indicato l'assoluta inadeguatezza delle operazioni ai Signori _____ con le modalità prescritte dall'art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998;
- Dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione delle operazioni di acquisto di bonds argentini, perché la banca non ha rispettato le forme previste per le operazioni fuori mercato dall'art. 8 Reg. Consob n. 11768 del 1998;
- Dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o la risoluzione delle operazioni di acquisto di bonds argentini del 30 ottobre 2000 e in data 13 marzo 2001, per la violazione, da parte della Banca, degli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, e 60, 56, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Reg. Consob n. 11522 del 1998 e di tutte le circolari Consob ed in particolare per non essere stata a conoscenza delle offering circular di accompagnamento dei titoli obbligazionari, per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni inadeguate ed in conflitto di interessi, per non essersi la banca dotata di procedure interne idonee ad assicurare la efficiente, ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento;
- Dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale dell'odierna convenuta per la violazione degli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, e 60, 56, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Reg. Consob n. 11522 del 1998, e di tutte le circolari Consob ed in particolare per non essere stata a conoscenza delle offering circular di accompagnamento dei titoli obbligazionari, per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni in conflitto di interessi ed inadeguate, per non essersi la banca dotata di procedure interne idonee ad assicurare la efficiente, ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento;
- Dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o la risoluzione delle operazioni di acquisto di bonds argentini, per la violazione, da parte della Banca, degli articoli del decreto lgs 58/98, e art. 32, comma 3 Reg. Consob n. 11522 del 1998 per non avere rispettato gli obblighi di best execution;
- Dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta per la violazione della normativa di settore e delle disposizioni del Codice Civile, in particolare dell'art. 2049 c.c., per il mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede;

in via subordinata,

- Dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. delle operazioni del 30 ottobre 2000 e in data 13 marzo 2001 in investimento dei bonds argentini effettuata dalla banca con le somme dell'attore per violazione e grave adempimento da parte di Banca _____ di tutti gli obblighi previsti dagli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, dagli artt. 60, 56, 26, 27, 28, 29, 30 Reg. Consob n. 11522 del 1998;
- Dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità operazione di acquisto di bonds argentini ex 1394 e 1395 c.c.;



- Dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della banca ex art. 1394 e 1395 c.c.;
- Dichiarare l'annullamento dell'ordine di acquisto dei bonds ex artt. 1427-1428-1429 c.c. per vizio del consenso;
- Nella denegata ipotesi, peraltro non creduta, che il Tribunale ritenesse utilizzabile la fotocopia del presunto contratto quadro già contestata e disconosciuta, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la risoluzione del contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari del 20 ottobre 2000 e conseguentemente delle operazioni di acquisto in Bonds Argentina per non essere stato lo stesso aggiornato alla normativa di riferimento al tempo vigente, come imposto dal regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522.

E per l'effetto, in ogni caso, condannare Banca
investite e al risarcimento di tutti i danni e quindi:

s.p.A. alla restituzione delle somme

- Alla restituzione della somma di € 19.000,00 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento dell'acquisto di Bonds da parte della banca al pagamento;
- Al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori compreso il maggior danno ex art. 1224 comma 2, da quantificare, in forza del recente insegnamento della cassazione (sent. 19499/2008, Corte di cassazione, sezioni Unite) in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c., primo comma, a partire dalla data degli investimenti oppure, in difetto di precisa determinazione, in forza di valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque entro i limiti dello scaglione corrispondente all'importo del contributo unificato versato, nonché il danno da mancato investimento;
- Al versamento, in favore dell'istante, anche degli interessi *anatocistici* che si produrranno, sempre nel corso del giudizio, sulla somma degli interessi già maturati alla data della presente domanda giudiziaria, fino al saldo effettivo, sulla base di quanto statuito dall'art. 1283 del Codice Civile;

il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori ivi comprese le spese forfettizzate nella misura del 12,5% del presente giudizio, di cui il procuratore si dichiara sin da ora antistatario".

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (ivi compresa l'eccezione di nullità degli ordini per violazione dell'art. 30 6° e 7° comma TUF) e previa declaratoria di inammissibilità di ulteriori temi di indagine e/o di eventuali domande nuove ex adverso tardivamente introdotte, in relazione alle quali non si accetta il contraddittorio:

in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova indicati con la 2^a memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., in primis la CTU calligrafica già oggetto di ordinanza del 12.1.2014;

nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2946 c.c. di ogni pretesa formulata da parte attrice in relazione all'operazione di acquisto titoli Argentina 99/04 10% del 31.10.2000;

nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande proposte dai signori ii e
in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, determinare il pregiudizio risarcibile tenendo conto delle cedole percepite sui titoli, del controvalore e plusvalenze realizzate dalla loro vendita, del risparmio fiscale conseguito, dei rimborsi e delle utilità in qualsiasi forma percepiti o percepiendi;

sempre in via subordinata e riconvenzionale:

- nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità (o di risoluzione) dei contratti di acquisto



delle obbligazioni avanzata da controparte (ed in particolare di quello del 31.10.2000, oltre che di quello del 13.3.2001), condannare gli attori alla restituzione delle cedole percepite su dette obbligazioni, del controvalore e plusvalenze realizzati dalla loro vendita, dei rimborsi e di ogni altra utilità ricavata dalla disposizione degli stessi titoli;

- *nella denegata ipotesi di nullità del contratto-quadro (o di risoluzione del contratto-quadro per inadempimento degli obblighi informativi e/o comportamentali in subiecta materia), condannare gli attori alla restituzione anche di tutti gli altri strumenti finanziari acquistati in corso di contratto, unitamente agli interessi, cedole ed utilità su di essi percepiti ed alle somme eventualmente incassate dalla loro vendita o per effetto del rimborso.*

Con espressa riserva di adempimento della banca ai propri obblighi restitutori soltanto dopo l'adempimento dei signori quanto richiesto in via riconvenzionale.

In ogni caso, con vittori di spese e compensi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 16 luglio 2012, i Sigg.ri

... convenivano in giudizio Banca ... assegnando le conclusioni sopra riportate.

Gli attori esponevano che in data 16.10.2000 sottoscrivevano con Banca ... S.p.A. e per il tramite della promotrice ... di fuori dei locali commerciali, la richiesta di apertura rapporti ... avente ad oggetto il contratto di conto corrente e di negoziazione ... il connesso deposito titoli ... Deducevano che nell'anno 2002 erano stati informati che, a seguito de default, avevano perduto la somma di € 19.000,00 complessivamente investite in obbligazioni argentine. Le richieste rivolte alla Banca, e della situazione degli investimenti e della visione della documentazione relativa alle operazioni contestate, rimanevano senza esito. Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, per mancata adesione di Banca ... S.p.A. gli attori introitavano il presente giudizio chiedendo la condanna dell'Istituto convenuto alla restituzione di € 19.000,00 e del risarcimento dei danni subiti. Gli attori deducevano: -la mancanza del contratto-quadro previsto dall'art. 23 T.U.F.; -la mancanza degli ordini di acquisto del 31.10.2000 e del 13.3.2001 o comunque la nullità dei moduli d'ordine non contenenti la clausola di recesso di cui all'art. 30 T.U.F.; - la mancata esibizione dei moduli finalizzati alla raccolta delle informazioni previste dall'art. 28, comma 1, lett. a), Reg. Consob n. 11522/1998; -l'assenza di informazione in ordine alle caratteristiche dei titoli argentini; -l'assenza dei rischi generali sugli investimenti in strumenti finanziari in violazione dell'art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998; -l'inadeguatezza dell'investimento in bond argentini stante la loro qualità di pensionato ed impiegata senza alcun esperienza in materia di investimenti finanziari.



Si costituiva in giudizio Banca depositando comparsa di costituzione e risposta e contestando l'atto di citazione e concludendo per il rigetto delle domande avanzate e formulava domanda riconvenzionale.

In via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione.

Nel merito, contestava la dedotta condotta inadempiente.

In subordine, in caso di accoglimento delle domande, chiedeva in via riconvenzionale, la condanna degli attori alla restituzione, eventualmente in compensazione, delle somme incassate a titoli di cedole maturate in relazione alle obbligazioni argentine contestate.

L'Istituto convenuto deduceva che la Sig.ra effettuava un primo acquisto, in data 31.10.2000, di obbligazioni Argentina 99/04 tasso 10% dalle quali staccava, in data 7.12.2000 una cedola, che venivano rivendute in data 13.2.2001 con realizzazione di plusvalenza, ed un secondo acquisto, in data 13.3.2001, di obbligazioni Argentina EUR 2005 9%, dalle quali staccava, in data 24.5.2001, una cedola. La sottoscrizione di quest'ultimo ordine di acquisto, deduceva l'Istituto convenuto, veniva preceduta da ampia informazione circa i rischi connessi all'investimento e dalla dichiarazione, da parte della cliente, di riconoscimento dell'adeguatezza dell'operazione ai propri obiettivi di investimento.

In data 3.7.2004 la Sig.ra e il Sig. chiedevano la chiusura del conto corrente bancario e del connesso deposito titoli con conseguente trasferimento dei titoli presenti in detto dossier (e dunque delle obbligazioni Argentina acquistate in data 13.3.2001) nel deposito collegato al rapporto di conto corrente bancario intestato al Sig. (primo intestatario) e alla Sig.ra (seconda intestataria) ad operare sul quale i predetti avevano conferito delega alla figlia Con ordine del 5.5.2006 il Sig.

..... chiedeva la vendita di tutte le obbligazioni Argentina presenti nel dossier titoli n. e titoli acquistati in data 13.3.2001 realizzavano il controvalore di € 3.947,64.

L'istituto di credito contestava quanto affermato dagli attori in ordine all'operato della e concludeva per il rigetto della domanda, in via subordinata chiedeva contenersi una eventuale soccombenza al danno che risultasse effettivamente provato, tenuto conto delle cedole percepite, del controvalore e plusvalenze realizzati al momento della vendita dei titoli e di ogni altra utilità eventualmente tratta da essi; sempre in via subordinata e riconvenzionale, in caso di declaratoria di nullità (e/o di risoluzione) del contratto-quadro e/o delle operazioni di acquisto effettuate in esecuzione dello stesso, chiedeva la condanna degli attori alla restituzione di tutti i titoli, delle cedole su di essi percepite, dei rimborsi percepiti e percipiendi e di ogni altra utilità tratta da essi.



Gli attori, alla prima udienza, disconoscevano i documenti, in copia, prodotti dalla convenuta congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta.

All'esito il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Con la 1° memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli attori integravano le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione con la richiesta di declaratoria di nullità / annullamento / risoluzione / inefficacia del contratto-quadro per mancanza di valida sottoscrizione delle parti e/o per difetto dei requisiti dell'art. 30 Reg. Consob, nonché per l'omessa indicazione della facoltà di recesso ex art. 30, comma 7, T.U.F. ed insistevano sul disconoscimento.

Con la 2° memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la convenuta deduceva l'inammissibilità - e comunque, nel merito, l'infondatezza - della domanda nuova di nullità / annullamento / risoluzione / inefficacia del contratto-quadro introdotta da controparte con la 1° memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nonché il disconoscimento dei documenti, riservando la produzione degli originali ed insistendo per la verifica delle sottoscrizioni ex art. 216 c.p.c..

All'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori la convenuta esibiva, in originale, la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Parte attorea contestata la tardività e, per l'effetto, l'inammissibilità.

Il Giudice, a scioglimento della riserva sulle richieste istruttorie, con ordinanza del 12.11.2013 disponeva C.T.U. grafologica rinviando per il giuramento alla data del 16.1.2014. In tale sede, su richiesta di parte attorea di modifica dell'ordinanza, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13905/2013, il Giudice si riservava e con ordinanza del 10.4.2014 revocava il precedente provvedimento rinviando per la precisazione delle conclusioni per la data del 28.1.2016.

Istruito il giudizio, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Preliminarmente l'Istituto convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale delle domande attoree. Si rileva tuttavia che il fatto di inadempimento generatore del danno non possa essersi manifestato se non con il *default* della Repubblica Argentina del 24.12.2001 e l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contratte, da tale solo evento determinandosi la stessa esistenza della perdita economica posta a base dell'azione ed il set di informazioni necessarie agli attori per poterla riferire all'inadempimento (informativo) dell'intermediario (cfr. Cass., Sez. II, Sentenza n. 5504/2012). L'eccezione è pertanto rigettata.



Anche l'eccezione di decadenza deve rigettarsi in quanto la mancata contestazione dei documenti non impedisce comunque l'esercizio dell'azione di nullità o di risoluzione per inadempimento.

Nel merito la domanda trova accoglimento.

Denunciano gli attori gravi inadempienze e violazioni da parte dell'Istituto convenuto, segnatamente la violazione degli obblighi informativi sulla stessa incombenti e l'aver agito in conflitto di interessi. L'art. 21, comma 1, D.lgs. n. 58/1998 prevede che *"Nella prestazione di servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; (.....)"*.

L'art. 28 del Reg. Consob n. 1522/1998 (abrogato con decorrenza dal 2.11.2007 dall'art. 113 del Reg. Consob n. 16190/2007, con il quale è stata attuata la Direttiva MIFID n. 2004/39/CE) che *"1. (....) 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*.

Il successivo art. 29 stabilisce, infine, che: *"1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute"*.

Emerge quindi che la pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.

La scelta tra differenti opportunità di investimento è, quindi, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni, ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo rendimento e sull'economia nel suo



complesso, compresa l'informativa circa l'eventuale sussistenza, con riferimento alla singola operazione da porre in essere, di una situazione di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo ed il rating del prodotto finanziario nel periodo in considerazione, o - addirittura - di una situazione di imminente default economico dell'ente o dello Stato emittente.

Ed è evidente che, essendo le informazioni finanziarie complesse e costose, nei rapporti di intermediazione finanziaria le imprese di investimento posseggono frammenti informativi diversi e superiori rispetto a quelli a disposizione degli investitori, o da essi acquisibili

Ne discende che l'operato della banca o dell'intermediario finanziario sia esigibile in misura altamente professionale, prudente e diligente, e dunque l'obbligo di informazione (ex art. 21 del D.lgs. n. 58/1998 e art. 28 del Reg. Consob n. 11522/1998) e l'obbligo di segnalare la non adeguatezza dell'operazione e di indicare *"le ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione"* (art. 29 del Reg.), confluiscono nell'unitario obbligo di diligenza, di correttezza e di trasparenza dell'intermediario finanziario, sanciti dall'art. 21 del D. lgs. n. 58/1998.

In tal senso si è, peraltro, già da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che, in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. 17340/2008; 22147/2010).

A tal fine, si è - tuttavia - osservato che la dichiarazione resa dai cliente, su modulo predisposto dalla banca e da loro sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca (nella specie in *"bond"* argentini) e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non può - di certo - costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012).

Tale dichiarazione può, al più, comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull'intermediario, sempre che sia corredata da una, sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l'acquisto, come nel caso in cui venga indicato nella dichiarazione che si tratti di titolo non quotato o emesso da soggetto in gravi condizioni finanziarie (Cass. 4620/2015).

Nella fattispecie in esame dal documento di manleva si evince che il cliente dichiara *"di essere a conoscenza che detti strumenti finanziari comportano un grado di rischio non presente in obbligazioni"*



di tipo tradizionali, quali la possibilità di ampia oscillazioni delle quotazioni, nonché l'eventualità di ridotta liquidità, anche a seguito di eventuali provvedimenti restrittivi emanati dalle autorità del paese emittente, o di particolari situazioni di mercato", ma a pare del Giudicante trattasi di segnalazione di rischio estremamente generica.

Non possono, invero, considerarsi sufficienti, a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522/1998, il fatto che risulti acquisito in causa che la banca aveva informato gli attori della rischiosità dell'investimento, avvertenze inidonee a concretizzare l'adempimento dei complessi obblighi gravanti sull'intermediario finanziario.

La carenza informativa assume, dunque, un aspetto rilevante nell'odierno giudizio atteso che i clienti investivano cospicue somme di denaro, trattandosi di soggetti privati, e venivano rassicurati sulla adeguatezza dell'operazione dall'Istituto, circostanze che avrebbero dovuto indurre la banca a tenere una condotta particolarmente diligente e prudente e, quanto alla diligenza, a comunque riscontrare le legittime richieste avanzate dagli attori.

Al riguardo, la Suprema Corte in diversi pronunciamenti in tema di gestione di patrimonio mobiliare, ravvisa la responsabilità dell'intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorché vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso.

La professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone, invero, di valutare comunque l'adeguatezza di quell'operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà di recedere dall'incarico, per giusta causa, ai sensi degli artt. 1722, comma 1, n. 3 e 1727, comma 1, cod. civ., qualora non ravvisi tale adeguatezza in presenza di ordini chiaramente rischiosi (Cass. 7922/2015; 12262/2015).

Si consideri che una dettagliata ed analitica indicazione degli specifici obblighi informativi è contenuta all'art. 27 del Reg. Consob n. 16190/2007, con il quale è stata attuata la Direttiva MIFID n. 2004/39/CE, a norma del quale *"1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali. 2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di*



investimento e ai relativi servizi; b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento; c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”.

E dunque la peculiare complessità delle operazioni di investimento che si vanno a compiere da parte di soggetti che, nella quasi totalità dei casi, sono del tutto ignari ed inconsapevoli dei rischi, spesso assai elevati, che possono incontrare nell’investire i propri risparmi nell’acquisto di titoli non affidabili, assume un aspetto determinante nell’instaurazione di un corretto rapporto tra l’Istituto ed il cliente, rapporto che nella fattispecie emerge, in maniera inequivocabile, improntato da estrema superficialità a fronte delle doglianze rappresentate dagli attori.

Per quanto detto, la domanda di declaratoria di nullità delle operazioni di acquisto in bond argentina del 31.10.2000 e del 13.3.2001, pienamente fondata, non può che trovare accoglimento. Tutte le altre domande avanzate dagli attori sono respinte.

Non trova accoglimento la spiegata domanda riconvenzionale di restituzione del controvalore delle cedole percepite avendole gli attori percepite in buona fede, presunzione non superata da elementi di segno contrario.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del procuratore antistatario, come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la nullità dei contratti di vendita delle obbligazioni argentine stipulati in data 30.10.2000 e 13.3.2001 dagli attori

_____ i con Banca _____ e condanna Banca _____ a restituire a _____ n persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore degli attori l’importo di € 19.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell’investimento al saldo. Respinge tutte le altre domande.

Condanna Banc: _____ n persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del procuratore antistatario in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette come per legge.

Perugia, 27 agosto 2018

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Lavanga

